



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI BARI

SEZIONE 6

SEZIONE
N° 6
REG.GENERALE
N° 768/09
UDIENZA DEL

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	GRILLO	SALVATORE	Presidente
<input type="checkbox"/>	DI NAUTA	GIACOMO	Relatore
<input type="checkbox"/>	VARRESE	VITO ONOFRIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

SENTENZA

N° 74/06/10

PRONUNCIATA IL:

4/4/2010

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

9/6/2010

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sul ricorso n° depositato il 03/02/2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO BARI 1

proposto dal ricorrente:

difeso da:
LA SCALA ANTONIO MARIA
VIA G.F. DAVANZATI N. 25 70121 BARI BA

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO BARI 1

IVA+IRPEF+IRAP 2003

proposto dal ricorrente:

difeso da:
LA SCALA ANTONIO MARIA
VIA G.F. DAVANZATI N. 25 70121 BARI BA

IL SEGRETARIO
(Angela Cavalle)

Fatto

Con ricorso depositato in data 3.2.2009 il sig. Armenise Rocco, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Maria La Scala, proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. [redacted] notificato in data 4.12.2008, con cui l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Bari 1, sulla base degli elementi indicati nel modello unico/2004 per il periodo d'imposta 2003, procedeva alla rideterminazione del reddito d'impresa applicando, ai sensi dell'art. 62 bis del D.L. 331/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 427/1993, lo studio di settore SG71U in relazione all'attività svolta di altri lavori di completamento degli edifici.

L'Ufficio notificava l'invito al contraddittorio per una eventuale definizione di accertamento con adesione, e a seguito di memorie difensive presentate dal contribuente, determinava i ricavi attribuibili di euro 60.719,00, a fronte di quelli dichiarati per euro 52.111,00, con un scostamento pari ad euro 8.608,00, successivamente ridotto ad euro 6.055,00 in sede di contraddittorio. Ha accertato il reddito d'impresa pari ad euro 14.650,00, a fronte di quello dichiarato per euro 8.595,00, con le consequenziali derivazioni ai fini Irpef, Addizionale regionale e comunale all'irpef, Irap, Iva e contributi previdenziali, con irrogazione delle connesse sanzioni.

Il ricorrente deduce l'illegittimità dell'atto impugnato per difetto di motivazione e per insussistenza delle gravi incongruenze; assume a giustificazione del reddito dichiarato: la propria situazione specifica; la proposta transattiva formalizzata con atto di transazione del 9.4.2004 con la debitrice [redacted] per lavori eseguiti in sub-appalto, conclusa con un minor ricavo, contabilizzato, di euro 7.340,15; l'ubicazione del domicilio fiscale all'estrema periferia di un quartiere di Bari; l'utilizzo di un autotreno immatricolato nell'anno 1973, la crisi del settore. Chiede l'annullamento, previa sospensiva, dell'atto impugnato, con vittoria di spese. Allegata varia documentazione.

L'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Bari 1 si costituisce in giudizio con nota n. [redacted] del 17.3.2009 e, confermando la legittimità del proprio operato, chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

La Commissione, con ordinanza n. 66/06/09 del 29.4.2009, rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

All'odierna pubblica udienza la Commissione, sentite le parti che si riportano alle rispettive posizioni e conclusioni già rassegnate, decide come segue.

Stint

Diritto

Osserva la Commissione adita che il ricorso è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.


L'Ufficio motiva l'accertamento assumendo che dall'esame dei dati esposti nella dichiarazione dei redditi risulta che i ricavi dichiarati sono inferiori al ricavo puntuale di riferimento derivante dall'applicazione degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. n. 331/1993; circa i criteri utilizzati per la quantificazione dei ricavi si rinvia alla nota tecnica e metodologica del decreto ministeriale.

Fin qui i dati e gli elementi a supporto della pretesa tributaria, integrati con le controdeduzioni in cui, oltre ad enucleare il profilo meramente giuridico sulla validità dell'accertamento, non risultano indicate le incongruenze gravi tra i costi e i ricavi dichiarati e quelli ragionevolmente prevedibili in base alle caratteristiche dell'attività esercitata, precisando che l'accertamento dei maggiori ricavi, di cui all'art. 62 sexies del D.L. n. 331/93, non necessita, per la sua validità, di altra attività propedeutica di riscontro contabile e documentale di quanto dichiarato dal contribuente, posto che la norma regolatrice stabilisce già la sufficienza del verificarsi dello scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dall'applicazione dello studio di settore.

Il ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'accertamento sotto il profilo giuridico e di merito, contestando l'applicazione acritica degli studi di settore, senza tenere conto degli elementi giustificativi delle cause che hanno determinato il ridotto volume di affari, unitamente alla rilevante perdita su crediti subita per effetto della transazione commerciale.

Osserva la Commissione che la disposizione di cui all'art. 62-sexies del citato D.L. n. 331/1993 richiede l'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore, rappresentate dallo stesso scostamento rispetto ai risultati ricavati da (specifico software che elabora i dati inseriti fornendo informazioni circa la *congruità* dei ricavi dichiarati e la *coerenza* dei principali indicatori economici, caratteristici dell'attività d'impresa), e non soltanto la mera indicazione dello scostamento dei ricavi.

L'esistenza di gravi incongruenze deve essere espressamente affermata ed adeguatamente motivata nell'avviso di accertamento e, ovviamente, non soltanto facendo riferimento, come nel caso in esame, unicamente all'importo dei maggiori ricavi non dichiarati perché quest'ultimo isolatamente considerato, avrebbe scarsa rilevanza ai fini della legittimità



dell'accertamento, quantunque ancorato alla presunzione relativa riconosciuta al risultato desumibile dallo studio di settore, ma non certamente rispondente alla sussistenza delle presunzioni in possesso dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973.

L'Ufficio deve pertanto valutare l'adattabilità e la congruità degli strumenti presuntivi con riferimento alla specifica situazione economica esaminata, atteso che il risultato del procedimento induttivo è pur sempre una presunzione che origina solo valori potenziali e non valori caratterizzati da certezza, precisione e concordanza.

Il maggior ricavo o compenso, ossia lo scostamento determinato sulla base degli studi di settore ha il valore di presunzione relativa e in presenza delle condizioni richieste dall'art. 10 della legge 8.5.1998, n. 146 può essere, senz'altro, posto a base di eventuali avvisi di accertamento, senza che gli Uffici siano tenuti a fornire dimostrazioni in ordine alla motivazione della pretesa avanzata nei confronti del contribuente.

Ma, la legittimazione dell'accertamento non esime l'Ufficio dall'onere della prova circa i ricavi ritenuti scarsamente attendibili, specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ai ricavi e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, sulla base della documentazione contabile e dell'esame del processo produttivo del caso concreto e delle circostanze che possono aver influito lo svolgimento dell'attività economica.

La circolare ministeriale n. del 23.1.2008 chiarisce che la motivazione degli atti di accertamento basati sugli studi di settore non deve essere di regola rappresentata dal mero, "automatico" rinvio alle risultanze degli studi di settore, ma deve tenere conto in modo esplicito delle valutazioni che, a seguito del contraddittorio con il contribuente, hanno indotto l'Ufficio a ritenere fondatamente attribuibili i maggiori ricavi o compensi determinati anche tenendo conto degli indicatori economici di normalità.

Lo scostamento matematico tra il valore dei ricavi dichiarati e quello derivante dall'applicazione degli studi di settore non è elemento sufficiente a motivare e a sostenere l'accertamento; esso si riduce ad essere un elemento esclusivamente indiziario di un eventuale occultamento di materia imponibile da parte del contribuente, che per tramutarsi in una presunzione grave, precisa e concordante, deve essere necessariamente corroborato da ulteriori elementi probatori individuati dell'Ufficio accertatore.



Link

Si pone in evidenza che l'Ufficio, pur tenendo presente i fatti e le circostanze concrete in cui versava il contribuente, ha comunque fondato l'accertamento sulla base dei soli risultati dello studio di settore, in assenza di ulteriori riscontri probatori che avrebbero potuto avvalorare la fondatezza della rettifica del maggiore reddito imponibile nella misura in cui lo scostamento dei ricavi raggiunga livelli di anormalità ed irragionevolezza così da inficiare l'attendibilità della dichiarazione.

Nel caso in esame, sussiste il difetto di prova e l'inesistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti di cui all'art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600/1973 e all'art. 54 del D.P.R. n. 633772, posto che occorrono ulteriori elementi per la ricorrenza di circostanze concrete ai fini dell'accertamento di un maggior reddito d'impresa in quanto le medie di settore non costituiscono un fatto noto, storicamente provato, dal quale risalire, secondo criteri di normale inferenza, a quello ignorato da provare, ma soltanto il risultato di estrapolazioni statistiche di una pluralità di dati disomogenei, che non configura gli estremi di una prova per presunzioni. Alla stregua delle considerazioni esposte la Commissione ritiene di dare risposta positiva alla domanda della contribuente, considerato i fatti e le circostanze aziendali in epigrafe evidenziate, lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli dello studio di settore è inferiore alla perdita su crediti subita, risultano coerenti gli indici economici di redditività e di rendimento per addetto.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.


La Commissione accoglie il ricorso e dichiara compensate le spese di giudizio.

Bari, 7 aprile 2010

Il Relatore



Il Presidente



La presente è copia conforme all'originale
depositata agli atti. Si rilascia per uso a tutto

24 GIU. 2010

Il Direttore

(Reg. G. Carone)

